

In risposta alla nota ministeriale n. 1330 del 29 luglio 2003 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha relazionato con ulteriori elementi e documentazioni, la Commissione CE con nota AGR 026930 del 7 ottobre 2003 ha chiesto ulteriori elementi di valutazione e precisamente:

- a) assicurazione che l'aiuto di indennizzo viene accordato solo per gli animali avviati alla macellazione per situazioni compromesse del benessere animale e non per quelli che restano in stalla;
- b) precisazione dei problemi sanitari che sono insorti a causa del sovraffollamento delle stalle in conseguenza del blocco della movimentazione;
- c) precisazioni sulla destinazione degli animali abbattuti (alimentazione umana o distruzione);
- d) ulteriori dettagli riguardanti i benefici per il differimento del pagamento degli oneri previdenziali.

In un incontro tenutosi a Bruxelles il 18 novembre 2003 i rappresentanti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali hanno illustrato ai funzionari del competente ufficio della Commissione CE gli elementi sui quali si sarebbe basata la risposta alle richieste comunitarie. Le conclusioni, dopo le specificazioni tecniche illustrate in merito alle iniziative, possono così riassumersi:

1. ritiro del comma 1 dell'art. 66 della legge N. 448/01 (utilizzo dei fondi residui BSE anche per la B.T.) in quanto non si è realizzato;
2. evitare il cumulo con altri regimi aventi gli stessi beneficiari e le stesse finalità negli stessi periodi (es. aiuti autorizzati per la Sardegna e siccità per la Basilicata);

3. assicurare che comunque, indipendentemente dai costi compensati, l'aiuto non supererà la differenza tra il valore di mercato dell'animale (rilevato da ISMEA) ed il valore a cui è stato venduto;
4. ribadire che nessun aiuto verrà versato per gli animali rimasti in stalla;
5. specificare il bilancio dell'aiuto di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 66;
6. impegnarsi alla presentazione di un rapporto finale/annuale indicando il numero di animali macellati, il tipo, il totale di aiuto pagato ed il totale per categoria;
7. il contributo per la sicurezza sociale (determinato dal MiPAF mediamente in € 400 per operaio agricolo), calcolato per animale (1 U./40 bovini da allevamento e 1 U./80 bovini da macello) va sommato all'aiuto del comma 2 dell'art. 66. La non sovrapposizione delle perdite va verificata quindi prendendo in considerazione questo ulteriore valore.

Tenendo presente i suddetti punti, con nota n. 25087 del 10 dicembre 2003 sono state trasmesse alla Commissione CE le informazioni e le valutazioni richieste che di seguito si sintetizzano:

- a) è stato confermato che l'aiuto è previsto solo per i capi trattenuti in azienda a seguito del blocco della movimentazione e successivamente macellati per arrestare il diffondersi della B.T. e di altre malattie contagiose assicurando che per gli animali non eliminati rimasti nelle stalle non è previsto alcun pagamento dell'aiuto in esame;
- b) è stato fornito un quadro esaustivo dei problemi sanitari insorti a causa del sovraffollamento delle stalle;

- c) è stato illustrato, in apposite tabelle, il bilancio dei costi/ricavi del vitello nato in allevamenti “linea vacca-vitello” che non potendo essere movimentato è stato ingrassato nell’allevamento medesimo a diverse fasce di età. L’analisi ha evidenziato come in questi allevamenti la compensazione costi/ricavi avviene in presenza degli aiuti (53-64%), che gli aiuti concessi non superano la differenza tra il valore di mercato dell’animale rilevato da ISMEA ed il valore a cui è stato venduto nelle Regioni interessate, che i valori di mercato rilevati da ISMEA sono inferiori a quelli di riferimento (Agenda 2000);
- d) è stato confermato che non vi è stata riduzione dell’importo dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2002 ma unicamente una posticipazione del pagamento al 2004 ed una rateizzazione in n. 100 rate mensili invece che in n. 4 rate trimestrali come ordinariamente previsto, assicurando che l’aiuto, calcolato per singolo operaio agricolo e trasformato in aiuto per capo bovino (mediamente € 7/capo), viene sommato a quello per indennizzo, e che detta somma è sempre inferiore alla differenza tra il costo di mercato dell’animale ed il costo a cui è stato venduto;
- e) sono state date assicurazioni che le aziende che abbiano beneficiato di regimi di aiuti simili sia statali che regionali, non saranno ammessi all’aiuto in esame;
- f) si è assicurato che le Regioni interessate sono impegnate alla presentazione di un rapporto finale/annuale sugli aiuti pagati.

Ulteriori dettagli sono stati richiesti dalla Commissione CE in data 4 febbraio 2003 e specificatamente: a) ricalcolo dell’aiuto relativo alla posticipazione degli oneri previdenziali utilizzando il tasso di interesse comunitario del 5,5% anziché dell’1,6% considerato dal MiPAF; b)

elementi del rapporto costi/ricavi per le vacche a fine carriera che beneficiano dell'aiuto. Con nota n. 162 del 5 febbraio 2004 è stata trasmessa una nuova elaborazione dei dati la cui analisi ha ancora confermato come gli aiuti concessi, per tutte le categorie (vitelli, vitelloni e vacche) non superano la differenza tra il valore di mercato rilevato da ISMEA ed il valore a cui l'animale è stato venduto.

Con recente decisione la Commissione CE ha definitivamente sancito che la misura degli aiuti in questione è conforme agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato e può considerarsi compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lett. c) del Trattato.

Per quanto concerne i benefici relativi alla posticipazione ed alla rateizzazione degli oneri sociali, l'INPS con nota del 22 gennaio 2004 ha fatto presente che, non avendo la legge 448/2001 stabilito una percentuale di riduzione, ha limitato la riduzione stessa a soli valori centesimali.

Tale comportamento, con nota n. 20572 del 9 marzo 2004, è stato condiviso dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali poiché la riduzione in qualsiasi percentuale sarebbe stata censurabile e comunque non in linea con le osservazioni della Commissione CE. Infatti la riduzione in termini centesimali adottata dall'INPS permette di non incorrere in sovra compensazioni che l'U.E. non avrebbe riconosciuto.

Si è provveduto a trasmettere alle Regioni interessate ed alle organizzazioni agricole copia della decisione della Commissione CE per gli adempimenti di competenza.

Relativamente al fondo per l'emergenza Blue Tongue di € 13.014.723,86, ripartito con D.M. n. 24544 del 19 dicembre 2002 alle diverse Regioni interessate, con D.M. n. 23119 del 29 luglio 2003 e D.M.

n. 24836 del 26 novembre 2003 si è provveduto al pagamento alle medesime Regioni rispettivamente degli importi di € 8.564.953 e di € 1.449.760,00 complessivamente pari all'83% di quanto assegnato.

### **5.2 Interventi finanziari strutturali e di prevenzione**

Per gli interventi strutturali e di prevenzione per il settore ovino e bovino, recati dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129 (Aiuto N. 824/C/2000), con D.M. 3 maggio 2001 sono stati trasferiti alle sei Regioni interessate i fondi per l'anno 2001 (€ 15.000.000). Con D.M. 9 aprile 2001 e successivo D.M. 29 marzo 2002 sono state invece impartite le modalità di attuazione.

Dette modalità riguardano:

- a) *area di intervento*: territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni che hanno determinato gli abbattimenti obbligatori e nei territori limitrofi di rispetto e di sorveglianza;
- b) *interventi finanziabili*:
  - 1. costruzione o adeguamento di locali di ricovero esistenti, senza aumento della capacità produttiva, per proteggere le greggi nelle aree di maggiore esposizione e aggressività nell'insetto vettore (*culicoides imicola*);
  - 2. i locali devono presentare idonee caratteristiche costruttive ed essere dotati delle necessarie attrezzature atte ad assicurare condizioni di benessere del bestiame ed impedire, o comunque limitare l'ingresso dell'insetto vettore;

3. misure di prevenzione attraverso una capillare opera di informazione agli allevatori sulle razionali pratiche di conduzione per contenere l'espansione dell'infezione.

*c) Entità del contributo*

1. Fino al 40% elevabile al 50% nelle zone svantaggiate. Tali massimali possono essere elevati rispettivamente al 45% ed al 55% a favore di giovani agricoltori, entro 5 anni dall'insediamento.
2. Fino al 100% della spesa sostenuta per gli interventi di cui al punto 3 della lett. b, nel limite del 5% dell'assegnazione”.

La legge N. 448/2001, all' art. 66, modificando le disposizioni dell'art. 129 della legge N. 388/2000, ha esteso, a partire dal 2002, gli interventi anche al settore bovino. Il fondo di € 6.493.929,07 per l'anno 2002 è stato ripartito e contestualmente liquidato tra le Regioni con D.M. del 16 dicembre 2002. Per il 2003 il fondo di € 10.958.276,00 è stato ripartito e liquidato alle Regioni medesime con D.M. n. 103232 del 1 dicembre 2003. La Commissione CE si è riservata di esprimere il parere sulla compatibilità dell'aiuto contestualmente alla decisione relativa all'aiuto N. 824/C/2000.

Con recente decisione la Commissione CE ha ritenuto che la misura di interventi prevista inizialmente per gli ovini non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del Trattato. La stessa Commissione, su esplicita richiesta di questo Ministero, si è riservata di emettere una nuova decisione di conformità della stessa misura anche per il settore bovino.

### **5.3 La vaccinazione - Provvedimenti adottati ed iniziative intraprese**

La strategia adottata dal Ministero della Salute per giungere alla eradicazione della “febbre catarrale degli ovini” (Blue Tongue) nelle Regioni interessate dalla violenta epidemia, si è sviluppata sia attraverso la sorveglianza sierologica ed entomologica nelle zone di protezione e nelle zone a maggior rischio d'introduzione dell'infezione che con la profilassi vaccinale di tutti i ruminanti.

Ciò ha consentito nel corso di due successive campagne vaccinali di ridurre il rischio di propagazione dell'infezione e di virulenza della malattia. Tuttavia, la terza campagna vaccinale che avrebbe dovuto avere inizio il 1° dicembre 2003, in talune aree non ha avuto una copertura ottimale potendo con ciò determinare ulteriori danni agli allevatori.

Questa situazione è stata causata da vari fattori tra cui, in particolare, la cattiva informazione fatta circolare negli ultimi mesi da soggetti esterni agli Organismi ministeriali in ordine all'efficacia ed ai danni derivanti dalla vaccinazione.

Tale insidiosa disinformazione si è aggiunta a difficoltà registrate nell'approvvigionamento del vaccino. Il conseguente ritardo dei tempi di realizzazione della campagna vaccinale rischia anche di vanificare il monitoraggio della circolazione virale e della distribuzione geografica dell'insetto vettore (*Culicoides imicola*) e quindi di impedire

la corretta conclusione del percorso previsto per l'eradicazione della malattia.

V'è da sottolineare, comunque, che i risultati registrati nel corso della due precedenti campagne vaccinali hanno consentito di ridurre, con il consenso della CE, le zone di restrizione intorno alle aziende infette dai 100 Km. agli attuali 20 Km. ed altresì di disporre la movimentazione degli animali vaccinati provenienti da zone di sorveglianza ricadenti in province che avevano completato la campagna di vaccinazione.

La profilassi nei confronti della “blue tongue” per l'anno 2004 che, come già detto, avrebbe dovuto avere inizio il 1. 12. 2003 e termine il 30.4.2004 ha registrato, pertanto, ritardi nell'avvio del piano, per cui il Ministero della Salute ha lasciato responsabilmente autonome le Regioni nel valutare la possibilità di autorizzare una proroga della profilassi, non oltre il mese di maggio, sulla base dei riscontri della sorveglianza entomologica, delle escursioni termiche e climatiche e delle condizioni fisiche degli animali.

Si precisa che nel corso del 2003 sono stati individuati in alcune zone oltre ai sierotipi virali delle malattie 2 e 9 precedentemente riscontrati anche i sierotipi 4 e 16 della malattia per cui, visto il parere favorevole del Consiglio Superiore della Sanità, è stata disposta la vaccinazione obbligatoria degli animali sensibili con un vaccino quadrivalente.

Alcune Regioni, in funzione della particolare situazione epidemiologica sul loro territorio hanno chiesto ed ottenuto di effettuare

la vaccinazione con i soli sierotipi circolanti. I controlli preliminari di innocuità effettuati con il vaccino quadrivalente non hanno evidenziato sugli animali effetti avversi degni di nota, mentre si deve evidenziare che non esistono a livello mondiale , nel medio periodo, vaccini inattivati prodotti dalle Aziende farmaceutiche del settore.

Il programma di vaccinazione ha prescritto altresì un preciso protocollo operativo ed, in caso di effetti collaterali non previsti, l'invio di "campioni" al Centro nazionale di referenza di Teramo per gli esami di rito e la loro registrazione su scheda.

## **5.4 Blue Tongue – Situazione epidemiologica e attività svolte**

---

**1 LUGLIO 2003 - 30 SETTEMBRE 2003**

---

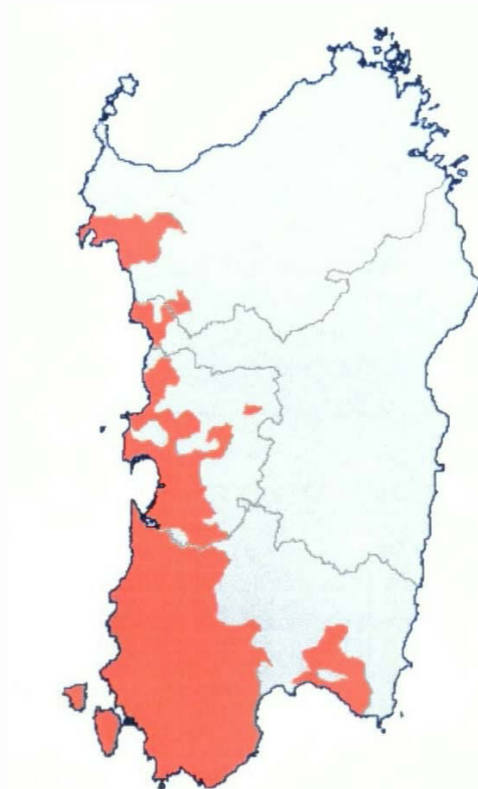
### **L'EPIDEMIA DI FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI**

Nel periodo in esame il numero totale dei focolai è stato complessivamente di 763 con 12.146 capi malati, 1.393 capi morti e 3 capi abbattuti (Tabella 1). La malattia ha interessato solo la regione Sardegna (Figura 1), mentre l'infezione ha interessato anche le regioni: Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna (Figura 2).

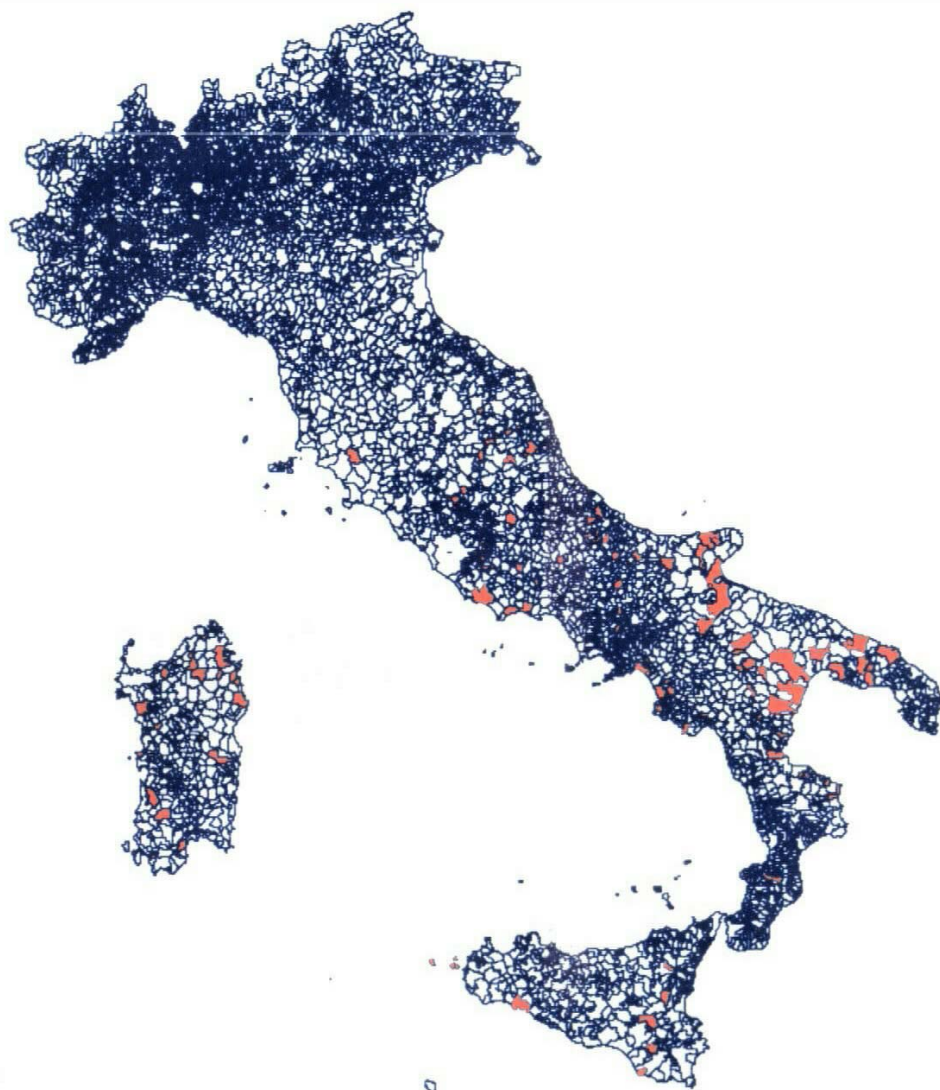
**Tabella 1: Focolai di Febbre catarrale degli ovini (BT) in Italia nel periodo 01/07/2003 – 30/09/2003**

| REGIONE               | N° focolai | Numero capi    |               |              |           |
|-----------------------|------------|----------------|---------------|--------------|-----------|
|                       |            | Presenti       | Malati        | Morti        | Abbattuti |
| ABRUZZO               | -          |                |               |              |           |
| BASILICATA            | -          |                |               |              |           |
| BOLZANO               | -          |                |               |              |           |
| CALABRIA              | -          |                |               |              |           |
| CAMPANIA              | -          |                |               |              |           |
| EMILIA ROMAGNA        | -          |                |               |              |           |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | -          |                |               |              |           |
| LAZIO                 | -          |                |               |              |           |
| LIGURIA               | -          |                |               |              |           |
| LOMBARDIA             | -          |                |               |              |           |
| MARCHE                | -          |                |               |              |           |
| MOLISE                | -          |                |               |              |           |
| PIEMONTE              | -          |                |               |              |           |
| PUGLIA                | -          |                |               |              |           |
| SARDEGNA              | 763        | 212.817        | 12.146        | 1.393        | 3         |
| SICILIA               | -          |                |               |              |           |
| TOSCANA               | -          |                |               |              |           |
| TRENTO                | -          |                |               |              |           |
| UMBRIA                | -          |                |               |              |           |
| VALLE D'AOSTA         | -          |                |               |              |           |
| VENETO                | -          |                |               |              |           |
| <b>TOTALE</b>         | <b>763</b> | <b>212.817</b> | <b>12.146</b> | <b>1.393</b> | <b>3</b>  |

**Figura 1: Distribuzione dei focolai di Febbre catarrale degli ovini (BT) in Italia  
nel periodo 01/07/2003 – 30/09/2003**



**Figura 2: Distribuzione della circolazione virale (infezione) del virus della  
Febbre catarrale degli ovini (BT) in Italia  
periodo 01/07/2003 – 30/09/2003**



Il sierotipo 2 (**BTV2**) è stato rilevato (**Figura 3**) nelle regioni: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

**Figura 3: Distribuzione del BTV2 nel periodo 01/07/2003 – 30/09/2003**



Il sierotipo 9 (**BTV9**) è stato rilevato, nel periodo in esame, nelle regioni: Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia (**Figura 4**). Il sierotipo 4 (BTV4), invece, è stato rilevato esclusivamente in Sardegna (**Figura 5**) mentre il sierotipo 16 in Puglia ed in Calabria (**Figura 6**).

**Figura 4: Distribuzione del BTV9 nel periodo 01/07/2003 – 30/09/2003**

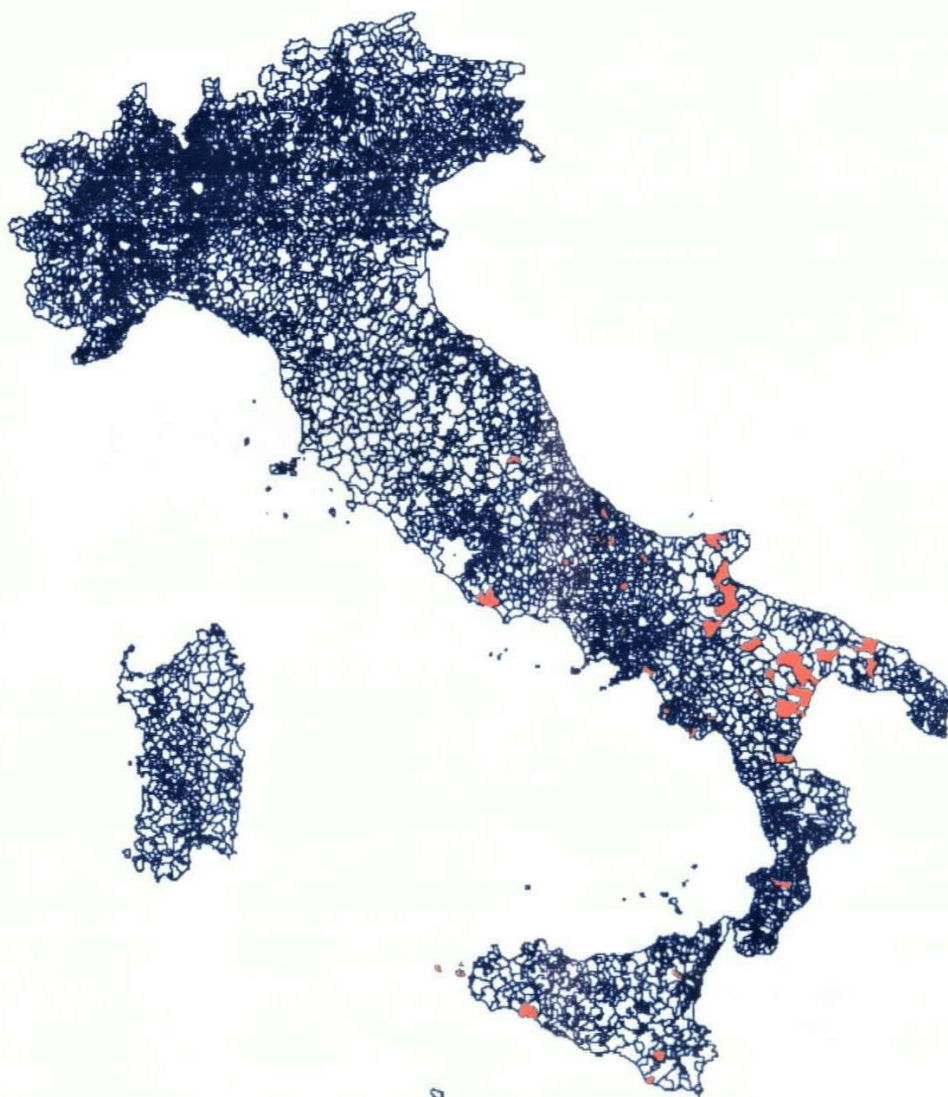


Figura 5: Distribuzione del BTV4 nel periodo 01/07/2003 – 30/09/2003



Figura 6: Distribuzione del BTV16 nel periodo 01/07/2003 – 30/09/2003

